



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 La Corte di Appello di Bologna
 Prima Sezione Civile

nelle persone dei Magistrati:

dott. Mariapia Parisi Presidente

dott. Riccardo Di Pasquale Consigliere

dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2796 del Ruolo Generale dell'anno 2014 promossa da

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in Bologna [redacted]
 con il patrocinio dell'avv. [redacted].

- appellante -

Contro

[redacted] nata a [redacted] il [redacted] con il patrocinio dell'avv. Francesca Palumbi.

IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n.3086/2014 del 4 febbraio- 17 ottobre 2014 del Tribunale di Bologna

Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2018

CONCLUSIONI

Per [redacted] come da atto di appello.

Per [redacted] come da foglio allegato al verbale della udienza del 21 novembre 2017;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1-Con sentenza n.3086/2014 del 4 febbraio- 17 ottobre 2014, il Tribunale di Bologna ha accolto, sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali assunte, della documentazione in atti e della CTU espletata, la domanda di riconoscimento della paternità avanzata da [REDACTED], nei confronti di [REDACTED], dichiarando che la prima era figlia del secondo e disponendo che [REDACTED] aggiungesse al cognome "[REDACTED]" il cognome paterno "[REDACTED]". Ha condannato, inoltre, il [REDACTED] al risarcimento, in favore della [REDACTED], del danno non patrimoniale da quest'ultima subito, derivante dalla lesione (correlata ai doveri di mantenimento- nel senso più ampio di cura-di istruzione e di educazione) di un bene di rilevanza costituzionale ex artt.2 e 30 della Costituzione, non avendo potuto l'attrice, cresciuta senza padre, contare sull'apporto morale e affettivo del padre biologico, conosciuto come tale dalla predetta [REDACTED]. Ha equitativamente liquidato tale pregiudizio in 70.000,00 Euro, somma determinata ai valori monetari della data della decisione, e ha condannato [REDACTED] al pagamento, in favore dell'attrice, della somma predetta, con gli interessi legali dalla data della deliberazione della sentenza al saldo.

Ha condannato, infine, il [REDACTED] a rimborsare alla [REDACTED] le spese processuali, ponendo definitivamente a carico del primo anche quelle relative all'espletata CTU.

2-Avverso la sentenza predetta ha proposto appello [REDACTED], affidando l'impugnazione ai seguenti due motivi:

- a) mancanza di valida prova della paternità naturale per insufficienza delle prove testimoniali e per nullità della perizia genetica espletata;
- b) erroneità della pronuncia in tema di danni, nella parte in cui era stata riconosciuta la sussistenza di una sua colpa grave e di un suo ostinato rifiuto del riconoscimento, nonché nella parte in cui era stata operata in via equitativa la liquidazione del pregiudizio allegato dalla [REDACTED].

Il [REDACTED] ha, quindi, chiesto, in totale riforma della impugnata sentenza, che venisse dichiarata la nullità della prova testimoniale della teste [REDACTED], ex art. 246 cpc, e che, comunque, fossero affermate la sua inattendibilità e la sua insufficienza; che fosse, ancora, dichiarata la mancanza

di valida prova della paternità di esso convenuto- appellante per insufficienza della prova testimoniale di [REDACTED] e per nullità della perizia genetica espletata, dovendo tale accertamento tecnico essere rinnovato; che venisse dichiarata illegittima la condanna di esso appellante al risarcimento dei danni, in favore della [REDACTED], quantificati in 70.000,00 Euro, in assenza di prova di pregiudizi subiti dalla appellata; che quest'ultima venisse condannata a rimborsargli le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] e ha resistito all'impugnazione, chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.342 cpc, o, comunque, che venisse rigettato nel merito. Della pendenza del procedimento di appello è stato dato avviso al Procuratore Generale, che ha ritenuto di non intervenire.

3- Non merita, intanto, accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello di [REDACTED], sollevata, ai sensi dell'art.342 cpc, da [REDACTED].

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).

Orbene, [REDACTED] ha rivolto specifiche censure alla sentenza impugnata, nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto provato che [REDACTED] fosse sua figlia, nonostante l'insufficienza delle prove testimoniali assunte e la nullità e inattendibilità della CTU genetica

espletata, e nella parte in cui aveva accolto la pretesa risarcitoria della [REDACTED], pur in assenza di elementi seri di valutazione negativa del comportamento di esso appellante.

4-Venendosi al merito della controversia, rileva la Corte che appare palesemente infondato il primo motivo di impugnazione, con il quale [REDACTED] mira a privare di valenza probatoria le testimonianze acquisite e la CTU espletata nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado.

E', intanto, privo di fondamento l'assunto dell'appellante, secondo cui [REDACTED], madre di [REDACTED] avrebbe dovuto essere ritenuta incapace di testimoniare, ex art.246 cpc.

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269 c.c. - secondo cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non solamente non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi presuntivi, possano essere valutate dal giudice del merito come elementi di conferma del proprio convincimento circa la sussistenza della paternità naturale, ma a maggior ragione non preclude l'utilizzazione, quanto meno come fonte sussidiaria di prova, di testimonianza "de relato", la cui attendibilità e rilevanza vanno verificate in concreto nel quadro di una valutazione globale delle risultanze di causa, specialmente quando i fatti riferiti siano stati appresi dai testi in epoca non sospetta (vedi Cassazione civile, sez. I, 09/06/1995, n. 6550).

L'art.269 comma 4 cpc si limita, del resto, a disporre che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre, all'epoca del concepimento, non costituiscono prova della paternità, non certo che la madre non possa essere assunta come testimone.

5-Le censure rivolte dal [REDACTED] alla sentenza impugnata impongono, poi, una accurata analisi del materiale probatorio raccolto in primo grado, al fine di verificare se le sue risultanze possano essere considerate attendibili.

Va ricordato, innanzitutto, che [REDACTED], madre di [REDACTED], nel corso della sua deposizione testimoniale, ha dichiarato:

- che la sua relazione con [REDACTED] era iniziata sette o otto anni prima della nascita della propria figlia;
- che vi era stata una vera e propria relazione amorosa con rapporti sessuali, nell'arco di tanti anni;
- che essa testimone aveva sempre abitato a Bologna e che gli incontri con il [REDACTED] avvenivano con frequenza, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, il quale lavorava nella clinica neurologica in via Foscolo, vicino alla sua abitazione, e passava spesso a salutarla quando usciva dalla clinica;
- che il [REDACTED] conosceva anche i suoi genitori, frequentando la sua casa di viale Vicini;
- che anche essa testimone conosceva i genitori del [REDACTED] i quali abitavano a Pineto;
- che la relazione era proseguita fino alla gravidanza e che vi era stato, poi, un periodo di "non frequenza";
- che il dott. [REDACTED] non intendeva sposarla e riconoscere la bambina e che, pertanto, vi era stata una interruzione nel rapporto;
- che, quando era incinta di due mesi, il proprio padre si era sentito male e il dott. [REDACTED] lo aveva seguito con cura al Sant'Orsola;
- che il proprio padre era morto il 4 novembre 1967 e che tale fatto la aveva indotta alla decisione di tenere il bambino o la bambina;
- che il [REDACTED] non intendeva sposarsi e che essa testimone non gli aveva fatto pressione;
- che, quando il proprio padre si era sentito male, era stato il dott. [REDACTED] ad avvertirla, in quanto si trovava a Cagliari per lavoro;
- che la relazione si era interrotta prima della nascita della bambina, allorché essa testimone era incinta di quattro mesi;
- che il [REDACTED] le aveva detto di non sentirsi pronto per il matrimonio e di non essere intenzionato a seguire "questa cosa";

- che, dopo la nascita di [REDACTED], non aveva chiesto a [REDACTED] di riconoscere la bambina;
- che avevano continuato a vedersi per anni;
- che aveva continuato a frequentare [REDACTED] anche dopo che quest'ultimo si era sposato;
- che il primo incontro con il [REDACTED], dopo la nascita di [REDACTED] era avvenuto all'aeroporto di Bologna, quando quest'ultima aveva due anni e mezzo, essendo il primo appassionato dello sport del volo;
- che era, perciò, ripresa la frequentazione anche con rapporti sessuali;
- che [REDACTED] frequentava anche la bambina;
- che non si parlava del riconoscimento di [REDACTED], in quanto essa testimone sperava che l'iniziativa fosse presa dal [REDACTED];
- che quest'ultimo chiedeva della bambina ed era orgoglioso dei risultati scolastici della stessa;
- che il [REDACTED] veniva sempre informato di eventuali problemi di salute della bambina;
- che lo stesso era stato molto vicino ad essa testimone quando, all'età di venti anni, [REDACTED] era stata ricoverata per sospetta sclerosi a placche;
- che, nell'occasione, il dott. [REDACTED] insieme al medico della casa di cura Villa Maria, aveva seguito anche la risonanza magnetica, alla quale era stata sottoposta [REDACTED];
- che riconosceva la foto, in atti, che ritraeva la figlia nell'abitacolo di un aereo da turismo, insieme al [REDACTED];
- che avevano partecipato a feste organizzate da quest'ultimo in aeroporto o a casa di amici;
- che riconosceva l'assegno, portante la data del 22 dicembre 1992, dell'importo di 450.000 lire, che gli era stato consegnato dal [REDACTED], forse per l'iscrizione all'Università di [REDACTED] o per qualche altra ragione;

- che, a volte, chiedeva un aiuto al [REDACTED] e che, in qualche occasione, era stato quest'ultimo a prendere l'iniziativa;
- che il [REDACTED] era sempre presente nelle ricorrenze con regali;
- che i suoi rapporti con quest'ultimo si erano protratti fino a qualche anno prime dell'esame testimoniale;
- che i rapporti tra il dott. [REDACTED] e [REDACTED] si erano interrotti poco prima o poco dopo la laurea di quest'ultima;
- che il [REDACTED] aveva dato qualche aiuto, non costante né fisso;
- che aveva conosciuto [REDACTED] quando [REDACTED] aveva un anno e mezzo e che era, poi, iniziata una relazione con il primo, che le aveva chiesto di sposarla;
- che aveva accettato, nella speranza di rifarsi una vita, e che, tuttavia, il matrimonio era durato circa tre mesi.

6-Pare doversi esprimere un giudizio di sostanziale attendibilità delle dichiarazioni testimoniali di [REDACTED], senz'altro puntuali e intrinsecamente coerenti con riferimento allo svolgimento del complessivo rapporto con il [REDACTED] in un arco temporale di circa trenta anni. E' meritevole, in particolare, di essere sottolineata la completezza del racconto della testimone, avendo la [REDACTED] riferito anche degli incontri ai quali era presente la figlia e dei luoghi in cui tali incontri avvenivano.

Del resto, l'assiduità della frequentazione tra il [REDACTED] e la [REDACTED] è attestata dalle dichiarazioni testimoniali di [REDACTED], vicina di casa e amica della madre della [REDACTED], la quale ha riferito "...Conosco [REDACTED] e [REDACTED] da una vita, il sig. [REDACTED] l'ho riconosciuto, l'ho incrociato spesse volte quando saliva su da [REDACTED], a Bologna, in viale Vicini, lei era al terzo piano io al secondo, eravamo amiche. Non sono mai uscita con loro due, l'ho solo incrociato. Io sono venuta via da viale Vicini, sono a Rimini dal 2000, fino al 1993 sono stata in viale Vicini, lo vedevo salire quando [REDACTED] era piccola, vedevo la sua auto sotto casa.....Le amiche si

raccontano. Doveva nascere questa creatura tutto sembrava che andasse bene.....Io non sapevo che lui avesse rifiutato la paternità perché continuavo ad incontrarlo e pensavo che le cose si mettessero a posto. Questo avveniva sia durante la gravidanza che dopo la nascita. [REDACTED] mi diceva che era andata a fare visita al padre della bambina che lavorava in ospedale, per informarlo della scuola.....Io penso che abbia dato qualcosa, me ne parlava la [REDACTED], mi diceva che era andata a chiedere un po' di aiuto al padre di [REDACTED]. Io ho conosciuto [REDACTED] sempre così, nel '70, io aprii una boutique sotto casa, [REDACTED] mi disse di avere incontrato una persona su cui avere un po' di affidamento, che si sarebbe sposata e lui avrebbe riconosciuto la bambina, visto che la situazione era ferma. Ho conosciuto [REDACTED]. Il matrimonio è durato pochissimo, lui sembrava una persona e si è rivelato un'altra. [REDACTED] non mi parlò di altri uomini se non di [REDACTED] e [REDACTED].....".

Orbene, non pare potersi dubitare della attendibilità della [REDACTED], che ha riferito anche circostanze di sua diretta percezione, stante l'evidente disinteresse della testimone all'esito del procedimento.

Il perdurare nel tempo del rapporto tra [REDACTED] e [REDACTED] è attestato, in ogni caso, dall'assegno di 450.000 lire che, in data 22 dicembre 1992, il primo ha emesso in favore della seconda. Tale assegno lascia presumere che il [REDACTED], di tanto in tanto, aiutasse la [REDACTED] a far fronte alle esigenze della figlia, posto che la madre dell'odierna appellata era rimasta priva di qualsiasi sostegno (il matrimonio con [REDACTED] era, infatti, durato pochi mesi).

Non sfugge certo alla Corte che l'appellante non ha disconosciuto la conformità all'originale del titolo prodotto in copia da [REDACTED] né, tantomeno, la sua sottoscrizione, essendosi limitato, in sede di interrogatorio formale, ad individuare la causale dell'assegno in un prestito richiestogli da [REDACTED]. Tale tesi risulta, però, priva di riscontri, non essendovi prova che la testimone suddetta abbia restituito la somma in questione al [REDACTED]. In ogni caso, la concessione di un prestito lascia intravedere la volontà dell'appellante di fornire un aiuto economico, difficilmente

giustificabile in assenza di un legame con la [REDACTED], tanto più che, all'epoca, [REDACTED] era già sposato e padre di un altro figlio.

Costituisce, infine, ulteriore riscontro alle dichiarazioni testimoniali di [REDACTED] la fotografia (vedi documento 6 della produzione di [REDACTED]), che ritrae l'appellata, da piccola, insieme al [REDACTED], all'interno dell'abitacolo di un aereo da turismo.

7- Va ricordato, d'altra parte, che, nel caso di specie, è stata espletata C.T.U. immunoematologica, che ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo, dati pure i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale. Con essa il Giudice accerta, invero, l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari (vedi Cass. 29 maggio 2008 n.14462).

Orbene, il CTU dott.ssa SUSI PELOTTI, all'esito di accurata indagine ha depositato relazione, nella quale ha dato ampiamente conto delle operazioni effettuate, del metodo e dei protocolli internazionali seguiti ed ha concluso che esiste compatibilità genetica tra [REDACTED] e [REDACTED] e che la probabilità di paternità è pari al 99,999999%, che corrisponde" al predicato verbale di paternità praticamente dimostrata" (vedi relazione del CTU depositata il 12 febbraio 2009).

Il CTU, poi, in due ulteriori relazioni, resisi necessarie a seguito delle eccezioni sollevate dalla difesa di [REDACTED], depositate il 30 giugno 2009 e il 17 luglio 2012, ha fornite ampie delucidazioni sugli strumenti utilizzati, sulla loro conformità agli standard internazionali, sui controlli periodici ai quali gli stessi sono sottoposti, nonché sui controlli effettuati sui kit (anche con riferimento alla data di scadenza) e sugli strumenti impiegati, prima dell'inizio delle operazioni peritali.

Non vi è prova, del resto, come ben sottolineato dal Giudice di prime cure, che le operazioni peritali si siano svolte utilizzando apparecchiature prive di certificazione di conformità e kit privi di data di scadenza e omologazione.

Va, in proposito, rilevato che il prof. [REDACTED] e il suo difensore hanno partecipato allo svolgimento delle operazioni peritali e al prelevamento dei campioni e che, in tali occasioni, nessuna richiesta o osservazione hanno rivolto all'ausiliare, con riferimento agli strumenti impiegati e alla scadenza dei kit utilizzati, come era loro diritto, secondo la disposizione di cui all'art.194 comma 2 cpc. L'aver sollevato le questioni circa l'idoneità degli strumenti utilizzati solo dopo il deposito della relazione peritale è, peraltro, comportamento che induce al convincimento della pretestuosità dei rilievi formulati da [REDACTED], tanto più che le osservazioni svolte da quest'ultimo non risultano supportate da parere reso da esperto della materia che ci occupa, la quale richiede, come è noto, un elevato tasso di specializzazione.

Del resto, il CTU ha discusso i risultati cui era pervenuto con i CTP, senza ricevere obiezioni.

Inappropriato risulta, peraltro, il richiamo operato dal [REDACTED], a sostegno della sua tesi circa la nullità o inattendibilità della CTU, alla Legge 85/2009, non in vigore all'epoca dell'espletamento dell'indagine peritale della quale si tratta e, comunque, estranea alla materia che ci occupa, come si evince dagli artt. 5 e 9 della stessa.

Preme sottolineare, per completezza, che il CTU, Direttore del Dipartimento di medicina e sanità pubblica dell'Università di Bologna – Sezione di Medicina Legale, si è avvalso di apparecchiature e strumenti in dotazione al laboratorio di genetica forense dell'Università di Bologna (e, dunque, di un centro specializzato per tale tipo di indagine), con la conseguenza che deve presumersi, fino a rigorosa prova contraria, la conformità della strumentazione utilizzata agli standard internazionali.

8- Con il secondo motivo di appello, [REDACTED] ha censurato la sentenza impugnata anche con riferimento alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni emessa nei suoi confronti, deducendo che aveva errato il Tribunale a ritenere gravemente colposo il proprio diniego del riconoscimento della [REDACTED] quale figlia e a considerare ostinato tale rifiuto anche dopo l'espletamento della prova scientifica. Ha rilevato, altresì, che il primo Giudice non avrebbe potuto procedere a liquidazione equitativa del danno allegato da [REDACTED].

L'assunto dell'appellante deve considerarsi senz'altro privo di fondamento.

Va, innanzitutto, precisato, anche per delimitare l'ambito dell'esame cui è chiamata questa Corte, che il Tribunale ha rigettato la domanda di [REDACTED], mirante al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances lavorative, essendosi limitato a riconoscere che l'odierna appellata aveva patito esclusivamente un danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 cc e liquidato in 70.000,00 Euro. Non può, perciò, tenersi conto, in assenza di appello incidentale della [REDACTED], delle argomentazioni dell'appellante tendenti ad affermare l'insussistenza di un pregiudizio da perdita di chances.

Va, ancora, evidenziato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali di [REDACTED] e di [REDACTED], ritenute pienamente attendibili per le ragioni in precedenza enunciate, che può senz'altro affermarsi che [REDACTED] fin dal momento della conoscenza dello stato di gravidanza della [REDACTED] o almeno dal momento della nascita della appellata, fosse consapevole di essere il padre di quest'ultima e che, comunque, lo stesso avrebbe dovuto adoperarsi per rimuovere ogni eventuale dubbio circa la sua paternità, tenuto conto della relazione amorosa da lungo tempo intrattenuta con la madre e dei rapporti sessuali avuti con quest'ultima. L'appellante, invece, pur in presenza degli elementi di fatto suddetti, che rendevano altamente probabile che egli fosse il padre della bambina partorita da [REDACTED], si è limitato ad incontrare ogni tanto l'odierna appellata, mostrandosi scarsamente interessato all'instaurazione di un solido rapporto con [REDACTED] e arrivando persino ad opporsi strenuamente alla domanda di riconoscimento giudiziale della paternità dalla stessa avanzata, pur dopo la prova scientifica espletata, le cui risultanze devono considerarsi, come si è visto, pienamente attendibili e sicure.

Né potrebbe il [REDACTED] addurre a propria giustificazione che [REDACTED], qualche tempo dopo la nascita di [REDACTED], si fosse sposata con [REDACTED], che aveva riconosciuto la bambina come propria figlia. Il [REDACTED], invero, avendo continuato a frequentare la [REDACTED] anche dopo la nascita della bambina, non poteva non essere a conoscenza della brevissima durata del

matrimonio predetto e avrebbe, quindi, potuto assumere un ruolo diverso nei confronti della figlia, sia nei rapporti sociali che in quelli affettivi. Avrebbe, peraltro, potuto impugnare egli stesso, per difetto di veridicità, il riconoscimento operato dal [REDACTED], al fine, poi, di riconoscere [REDACTED] come propria figlia (vedi Cass. Civ. Sez. I 22 novembre 1995 n.12085).

L'appellante ha, dunque, privato [REDACTED] di un solido rapporto con la figura paterna sia nell'infanzia che nell'adolescenza e nell'età matura, battendosi, anche contro ogni evidenza scientifica, per impedire la dichiarazione giudiziale di paternità, invocata dalla appellata, che ha oramai raggiunto l'età di cinquanta anni.

Ciò premesso in fatto, è opportuno sottolineare che, con riferimento al diritto del figlio alla genitorialità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'esistenza di un "automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore" (Cass. Civ. Sez. I 22 novembre 2013 n.26205).

E' stato, ancora, sancito che "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass. Civ. Sez. VI 16 febbraio 2015 n.3079).

Le pronunce delle quali si è ora dato conto trovano fondamento nel fatto che il diritto del figlio a essere educato e mantenuto dai genitori, sancito dall'art. 147 c.c. (norma a carattere precettivo), sia direttamente collegato al semplice fatto materiale della procreazione (e prescinda pertanto dal

riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di paternità), e che debba essere interpretato nel senso che il figlio ha diritto a condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, sia nella sfera sociale: la violazione di tale diritto costituisce una grave violazione degli obblighi sanciti dalla Costituzione (artt. 2 e 30), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 24), nonché dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

Discende da quanto affermato che, nell'ipotesi in cui si accerti che tale violazione abbia determinato un vuoto affettivo e sociale nel figlio (e dunque un danno apprezzabile), si configura certamente un danno ingiusto, risarcibile allorché ricorra l'elemento soggettivo (rappresentato dalla consapevolezza del legame genitoriale da parte del genitore che sia rimasto assente).

Alla luce di quanto evidenziato, deve affermarsi la responsabilità del [REDACTED], in ordine al danno non patrimoniale subito da [REDACTED], in conseguenza del mancato riconoscimento da parte dell'appellante e della assenza di un solido rapporto con quest'ultimo, pienamente consapevole di essere il padre della appellata e, comunque, non adoperatosi per rimuovere ogni dubbio sulla sua paternità (la condotta del [REDACTED] risulta, quindi, improntata quantomeno a colpa grave, come puntualmente sottolineato dal Giudice di prime cure).

La mancanza del padre è, infatti, idonea a determinare una situazione di privazione affettiva e di ruolo sociale di natura stabile e definitiva, non suscettibile di mutamenti quanto meno fino al raggiungimento della maggiore età (vedi Cass. Civ. Sez. I 22 novembre 2013 n.26205).

Nel caso che ci occupa, dunque, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, invocato dall'appellata, sorge dalla privazione suddetta, posto che [REDACTED] non si è comportato mai come padre della appellata nei rapporti personali e sociali (la circostanza è pacifica tra le parti) e che è stata certamente ragione di grave sofferenza per la [REDACTED] la consapevolezza di non essere stata desiderata ed accolta come figlia (il [REDACTED] non ha, peraltro, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che esso appellante era conosciuto come padre biologico da [REDACTED]).

██████████). Nessun concorso colposo della ██████████ può, d'altra parte, configurarsi, in ordine al momento dalla stessa prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte del titolare del diritto oltre che del tutto ininfluyente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconoscibile (vedi sempre Cass. Civ. Sez. I 22 novembre 2013 n.26205).

Il pregiudizio suddetto non può che essere liquidato in via equitativa, ai sensi degli artt.2056 e 1226 cc. Può essere assunto come parametro di riferimento, in via meramente analogica e con l'applicazione di correttivi, la liquidazione del danno da perdita parentale di cui alle Tabelle di Milano per l'anno 2014, vale a dire l'anno in cui il Giudice di prime cure ha proceduto alla liquidazione del danno in questione. Il danno da morte ha caratteristiche certamente diverse da quelle del colpevole rifiuto di riconoscere la figlia che caratterizza il caso in esame, in quanto quest'ultima situazione ha ancora margini di emendabilità. Pertanto, il criterio tabellare "può rappresentare un punto di riferimento" nella liquidazione del danno in via analogica (vedi Cass. Civ. Sez. I 22 novembre 2013 n.26205).

Del resto, la Suprema Corte ha affermato che, qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il Giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (vedi Cass. 8213 del 2013).

Nel caso di specie, tenuto conto che, nelle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2014 (anno della liquidazione operata dal Giudice di primo grado), veniva riconosciuta, per la perdita parentale definitiva, una somma pari, nel minimo, a 163.990,00 Euro, e che ██████████ è cresciuta senza il sostegno del proprio padre ed anzi ben sapendo che il padre biologico non si comportava come tale neppure nei rapporti personali (tale circostanza deve considerarsi, come si è visto, pacifica tra le parti), può essere senz'altro condivisa la liquidazione operata dal Tribunale in 70.000,00 Euro, somma

corrispondente a circa il 40% di quella minima riconosciuta dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la perdita parentale definitiva, tanto più ove si abbia riguardo alla grave sofferenza patita dall'appellata per il diniego di riconoscimento anche in presenza delle risultanze della prova scientifica espletata.

9- L'appello di [REDACTED] deve essere, pertanto, rigettato, senza necessità di ulteriori attività istruttorie.

10-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.

Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, in 9515,00 Euro (2835,00 Euro per la fase di studio, 1820,00 Euro per la fase introduttiva, 4860,00 Euro per la fase decisionale).

All'appellante spetta il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.

Può essere ordinata la distrazione delle spese, in favore del procuratore costituito di [REDACTED], dichiaratosi antistatario.

11- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte di [REDACTED], dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa:

I-Rigetta l'appello proposto da [REDACTED], nei confronti di [REDACTED], avverso la sentenza n. 3086/2014 del 4 febbraio- 17 ottobre 2014 del Tribunale di Bologna;

II- Condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese del grado, liquidate in 9.515,00 Euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;

III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di [REDACTED]
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma
dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 dicembre 2018

Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino

Il Presidente
Mariapia Parisi